

COMUNE DI DAVAGNA

STATUTO

Delibera n. 2 del 30/3/2005.

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Davagna è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e nelle forme di cui al presente Statuto.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dal proprio ambito territoriale e dagli interessi che ne promanano.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Perseguimento di una cultura di pace, di solidarietà e di libertà e, facendo patrimonio della lezione storica data dalla Resistenza, respinge e rifiuta il ricorso alla guerra e alle prevaricazioni fra i popoli;
 - b) Superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - c) Perseguimento delle condizioni per aggiungere la pari dignità e pari opportunità uomo-donna;
 - d) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione **e società**;
 - e) Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale soprattutto per le categorie più deboli e di tutela attiva della persona;
 - f) Promozione ed incentivazione di ogni forma di coinvolgimento dei cittadini all'interesse pubblico attivato anche dal volontariato sia organizzato che spontaneo;

- g) Tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita nell'ambito politiche dello sviluppo sostenibile.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le differenti sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
5. Il Comune per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, secondo diritto internazionale e può istituire rapporti di gemellaggio.

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1) Nel territorio del Comune sono individuati quattro ambiti che raggruppano le sottoindicate località:
 - Davagna comprendente Capenardo, Davagna, Paravagna, Piancarnese, Sottana, Villamezzana;
 - Rosso comprendente Dercogna, La Presa, Meco, Rosso;
 - Calvari comprendente Calvari, Canate, Cavassolo, Marsiglia;
 - Moranego, comprendente Bregallo, Moranego, Scoffera, Sella, Sottocolle;
- 2) Il territorio del Comune si estende per kmq 22,13 e confina con i Comuni di Genova, Bargagli, Lumarzo, Torriglia e Montoggio.
- 3) La Sede Comunale si trova nel Capoluogo, in Via Bombrini n. 14.
- 4) Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5) La modifica della denominazione delle località o della Sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5 ALBO PRETORIO

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad ALBO PRETORIO, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario può anche individuare un funzionario interno per il suddetto compito.

ART. 6 STEMMA E GONFALONE

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di DAVAGNA e con lo stemma concesso con Regio Decreto 27 maggio 1894.
- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
- 3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali possono essere autorizzati dal Consiglio Comunale per la promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività.
Si ribadisce che l'uso e la riproduzione dei simboli deve essere comunque autorizzata dal Consiglio Comunale e non si intende ovviamente che l'uso medesimo, pur eventualmente concesso ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni a carattere privato, possa procurare loro vantaggi e/o profitti lucrosi poiché l'autorizzazione è concedibile solamente alle condizioni e finalità indicate nel comma di che trattasi.

ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva della comunità, per creare opportunità formative di inserimento oggi e di rinnovamento domani nelle istituzioni e per lasciare loro idoneo spazio di autonomia di gestione nelle relazioni, promuove l'elezione del Consiglio

Comunale dei Ragazzi anche ad integrazione ed in connessione con le iniziative avviate e da avviare in attuazione della legge 285/98.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione , assistenza agli anziani e ai giovani, rapporti con l'UNICEF.
3. Il Consiglio Comunale per le sue determinazioni inerenti le materie elencate sopra, di norma può prendere atto della deliberazione che il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva dopo aver discusso l'argomento per la parte di sua competenza.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI COMUNALI

ART. 8 ORGANI

- 1) Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 10 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

- 1) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
- 3) Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 4) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari ai sensi dell'art. 42 T. U. D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni.
- 5) Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONE

- 1) L'attività del Consiglio avviene con riunioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
- 2) Di norma, ai fini della convocazione, tutte le sedute si considerano ordinarie e devono essere convocate almeno cinque giorni prima e per questo si rimanda al regolamento consiliare.
- 3) Le convocazioni straordinarie ed urgenti del Consiglio debbono avere all'ordine del giorno argomenti di comprovata straordinarietà ed urgenza e devono essere convocate almeno un giorno prima come da regolamento consiliare.
- 4) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento del Consiglio.

È possibile anche prevedere secondo il regolamento la nomina del Presidente diverso dal soggetto Sindaco ai sensi del comma 3 art. 39 T.U. D.Lgs. 267/2000.

- 5) Gli adempimenti previsti al 4° comma in caso di decadenza o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.
- 6) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 12 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- 1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 3) Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4) Entro 60 giorni dalla fine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13 CONSIGLIERI

- 1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ai sensi degli artt. 43- 44 - 45 T.U. D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento consiliare.
- 2) I Consiglieri entrano in carica sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

- 3) I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
- 4) I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, secondo il principio di cui all'art. 68 della Costituzione Italiana. Inoltre essi rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 14 GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, o che siano stati candidati sindaci nelle altre liste.
- 2) Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 15 COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
- 3) La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

- 4) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, Direttore Generale e Segretario Comunale, funzionari comunali, tecnici, esperti, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 5) Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 16 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
- 2) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
- 4) Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 17 USO DEL DIALETTO

- 1) Durante le sedute consiliari, di commissione e di Giunta è consentito l'uso del dialetto.
- 2) Il Consigliere che intenda esprimersi in dialetto dovrà assicurarsi che i concetti esposti siano compresi da tutti gli astanti ed in particolare dall'ufficiale verbalizzante.

ART. 18 LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

- 2) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, non di competenza del Consiglio Comunale o degli organi di gestione, se non per deroghe previste per legge.
- 3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
- 4) La Giunta adotta tutti quei provvedimenti che rientrano nell'art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

ART. 19 NOMINA DELLA GIUNTA

- 1) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
- 3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 20 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e un minimo di 2 assessori ad un massimo di 4 di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco.
- 2) Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di 2 nel caso di Giunta composta da 4 assessori e di 1 ove la Giunta fosse composta da n. 2 assessori. Gli assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

- 3) Le attribuzioni dei singoli Assessori e le funzioni di Vice-Sindaco sono stabilite dal Sindaco con il decreto di nomina della Giunta.
- 4) Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma possono essere modificate con analogo provvedimento sindacale.
- 5) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del Giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 6) Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
- 7) Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 21 DECADENZA DELLA GIUNTA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 22 ATTRIBUZIONI

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) Propone al consiglio i regolamenti;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quanto non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale,
 - n) Determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - o) Approva il Peg e il Pro.

ART. 23 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1) Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati.
- 2) Salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto, i voti favorevoli per rendere valida la deliberazione devono essere comunque superiori alla metà del numero dei presenti e votanti.
- 3) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 4) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il

presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata. In sede di applicazione del secondo comma dell'art. 20, può essere normata anche la pubblicità delle sedute della Giunta nel rispetto comunque delle consuete forme previste per gli altri organi.

- 5) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
- 6) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente di turno, dal Segretario per il Consiglio Comunale e dal Sindaco o chi ne fa le veci e dal Segretario per la Giunta.

ART. 24 SINDACO

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
Egli sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza con autonoma potestà organizzativa delle competenze connesse all'ufficio.
- 5) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo connesse alla protezione civile avvalendosi della sua struttura e organizzazione comunale con ogni altro mezzo utile.
- 6) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- 1)** Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, ai sensi dell'art. 50 T.U. D.Lgs. 267/2000. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri o al Segretario Comunale.
- In materia di rappresentanza processuale l'ente, può in deroga al principio generale dell'art. 50 del T.U. e solo esclusivamente in materia tributaria, per il combinato disposto dell'art. 11 D.Lgs. 546/92 e art. 27 comma 1 e artt. 4 e 16 D.Lgs 165/01, essere rappresentato dal Dirigente dei Servizi Tributarî, ovvero, in assenza del Dirigente, dal dipendente in posizione apicale.
- Rimane sempre competenza del Sindaco la sottoscrizione della procura all'avvocato incaricato di rappresentare l'ente previa assunzione della decisione di costituirsi in giudizio da parte del servizio competente nelle rispettive materie.
- 2)** Il Sindaco è organo responsabile della amministrazione del Comune:
- a. coordina e dirige l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b. promuove e assume iniziative previste dal D.Lgs. 267/2000 per gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c. convoca i comizi per il referendum previsti dal T.U. D.Lgs. 267/2000;
 - d. adotta le ordinanze improrogabili e urgenti ai sensi dell'art. 50 T.U. D.Lgs. 267/2000;
 - e. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f. conferisce e revoca al Segretario Comunale se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale stabilendo anche le caratteristiche contrattuali dell'incarico;
 - g. nomina i Responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi e quelli di collaborazione esterna, applicando i criteri di scelta del proprio staff in base all'art. 110 del T.U. D.Lgs. 267/2000;
 - h. sottoscrive gli accordi di programma dopo averli promossi e conclusi.

ART. 26 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1)** Il Sindaco:
- a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) Promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini o verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) Compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - g) Può sostituirsi in forza D.Lgs 29/93 ai Responsabili e Dirigenti in caso di necessità.

ART. 27
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) Il Sindaco:
 - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora la richiesta sia formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione;
 - b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;
 - e) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 27 bis
MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi;
- 2) Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
- 3) La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza Consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione;
- 4) Nel caso in cui la mozione di sfiducia, sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART. 27 ter
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI
ASTENSIONE

- 1) Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso;
- 2) I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale;
- 3) Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte

alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri di loro parenti o affini fino al quarto grado;

- 4) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado;
- 5) Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

ART. 28 VICE-SINDACO

- 1) Il Vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29 SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune e agli uffici.

ART. 30 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Le funzioni del Segretario Comunale sono quelle riconosciute dal T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 97 e seguenti.

- 1) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
- 2) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
- 3) Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 4) Il segretario comunale svolge tutte quelle funzioni rogatorie riconosciute per legge.
- 5) Può svolgere anche funzioni di stipula nei casi di necessità non essendo notaio rogante;
- 6) Cura l'organizzazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi;
- 7) Esercita di concerto con il Sindaco, funzioni di impulso di coordinamento nei confronti dei servizi ed esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza;
- 8) Ai sensi dell'art. 108 può essere incaricato delle funzioni di Direzione Generale dal Sindaco.

CAPO II UFFICI

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

- 1) L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi;
 - a) Analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - b) Individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

- 2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna ed è adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto vigente.

ART. 32 STRUTTURA

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 34 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta a mente dell'art. 22 dello Statuto vigente e dall'art. 48 del T.U. D. Lgs. 267/2000, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
- 2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari

responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

- 3) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 35 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

- 1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 36 RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta comunale.
- 2) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 37 PARI OPPORTUNITA'

- 1) Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a)** Riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le Commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d) del D.L. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni.
L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b)** Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
- c)** Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d)** Adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.L. 3.2.1993 n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

TITOLO III SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

ART. 38 FORME DI GESTIONE

- 1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, anche a privati, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
- 4) Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- 5) Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale, non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
- 6) Ai servizi pubblici locali si applicano le norme del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 relativamente alla qualità dei servizi e carta dei servizi.

ART. 39 FORME DI GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a. di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - b. di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, avviene secondo le discipline di settore, e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- 5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
- 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei

relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti

- dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
 10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
 11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
 12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è in cedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con: le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15 bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15 ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a

procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

ART. 39 bis**NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

(art. 35, da commi 6 a 11, commi 13 e 14, legge n. 448 del 2001; art. 14 D.L. n. 269 del 2003, conv. mod. legge n. 326 del 2003)

1. omissis (sostituisce art. 113 del TUEL).

2. abrogato]

3. abrogato]

4. abrogato]

5. abrogato]

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di

quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre

dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. omissis (modifica vari artt. TUEL).

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. omissis (sostituisce art. 113 bis del TUEL).

16. abrogato]

ART. 40

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA (aggiunto da art. 35 comma 15, legge 448 del 2001; modifica art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 269 del 2003 conv. mod. legge n. 326 del 2003)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero e dei servizi alla persona anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
5. La presente norma è dichiarata cedevole rispetto alla legge regionale in emanazione e lo Statuto interviene sussidiariamente.

ART. 40 bis

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (art. 40, commi 24-26, legge 27.12.2002, n. 289 – Finanziaria 2003)

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

ART. 40 ter

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e con la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed altri obiettivi da raggiungere.

Nell'ambito delle politiche di decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 il Comune si avvale della Conferenza Stato Città Autonomie Locale in particolare per:

- a. l'informazione e l'iniziativa per il miglioramento dell'efficacia dei servizi pubblici locali;
- b. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi art. 34 D.Lgs. 267/2000;
- c. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

- 1) Il Bilancio di previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio

richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione della gestione dei servizi.

- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 42 REVISORE DEL CONTO

- 1) Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2) Il regolamento disciplina le modalità di scelta del revisore, garantendo la posizione di imparzialità ed indipendenza dello stesso. Disciplina altresì le modalità di revoca e di decadenza.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ART. 43 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare i servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 44

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

- 1) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 45

CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2) Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 46 CONSORZI

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente ed opportuno avvalersi delle forme organizzative, per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- 2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili, dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consorziale.

ART. 47 UNIONE DI COMUNI

- 1) In attuazione del principio di cui al precedente art. 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni limitrofi con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare deve:
 - a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
- 4) Per l'attuazione degli scopi suddetti si richiama l'art. 39 e seguenti.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 49 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 50 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1.** I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2.** La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3.** Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 4.** Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5.** Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi e forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
- 6.** Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7.** Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8.** Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9.** Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10.** I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 51 REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI

1. Per agevolare la loro partecipazione all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, le associazioni e i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o in comitati, operanti nel territorio comunale, possono richiedere di essere iscritti in un apposito registro, conservato presso la Segreteria del Comune. La richiesta di iscrizione viene effettuata mediante deposito dell'atto costitutivo o dello Statuto o di qualsiasi altro documento dal quale risultino le caratteristiche e le finalità dell'associazione o del comitato e l'indicazione dei soggetti incaricati di prendere visione dei documenti amministrativi e partecipare ai procedimenti amministrativi.
2. La domanda di iscrizione deve essere rivolta al Sindaco, il quale vi provvede sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Comunale.

ART. 52 ISTANZE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere all'Amministrazione istanze dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre problemi di interesse comune.
2. Le istanze devono essere presentate alla segreteria del Comune che poi le trasmette all'organo che, in relazione alla natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, risulta competente; quest'ultimo se ritiene che le istanze o le petizioni siano estranee alla competenza dell'Ente ovvero non conformi ai requisiti prescritti dallo Statuto o dal regolamento ne dà immediata comunicazione ai proponenti indicando, eventualmente, l'esatto destinatario delle loro richieste; in caso contrario, avvia l'istruttoria, durante la quale possono essere sentiti i proponenti per ulteriori osservazioni e chiarimenti. Ove non sussistano particolari ragioni di impedimento l'istruttoria deve terminare entro 45 giorni dalla data di trasmissione delle petizioni o delle istanze all'organo competente.
3. Nei quindici giorni successivi al termine dell'istruttoria, l'organo competente informa delle proprie determinazioni i soggetti proponenti, con comunicazione scritta o, quando il numero degli stessi non lo consenta, con altri mezzi idonei a garantire la pubblicità delle risposte. Deve essere data, inoltre, comunicazione ai proponenti della proroga dei termini dell'istruttoria, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 52 bis PETIZIONI

- 1) Chiunque, anche se non risiedente nel territorio comunale, può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
- 3) La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni la assegna all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
- 4) Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione nell'Albo Pretorio e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
- 5) Ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posta in discussione nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla petizione.
- 6) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 90 giorni dalla presentazione.

ART. 53 PROPOSTE

- 1) Cento cittadini residenti possono avanzare proposte per la miglior tutela di interessi collettivi, redatte secondo le modalità previste dal regolamento di cui al quarto comma dell'art. 50 concernenti l'adozione di atti amministrativi.
- 2) Il Sindaco trasmette le proposte entro i 30 giorni successivi all'organo competente corredate dei pareri dei responsabili dei servizi interessati.
- 3) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
- 4) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 54 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini tramite l'incentivazione prevista dal successivo art. 54 l'accesso ai dati

di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione durante il procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 55 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dai competenti organi del Comune.
In caso di mancata ricezione del parere entro il predetto termine, lo stesso si dà per favorevole.

ART. 56 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentiti sulle materie oggetto dell'iniziativa o degli interventi anche mirati a porzioni di territorio.
Il relativo parere non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di mancata ricezione entro il predetto termine, il parere si dà per favorevole.

ART. 57 INCENTIVAZIONE

- 1) A favore delle associazioni e degli organismi di partecipazione possono essere erogati contributi di natura sia finanziario-patrimoniale sia tecnico-professionale e organizzativa.

ART. 58
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

- 1) Le commissioni consiliari, su richiesta scritta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 59
REFERENDUM

- 1) Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del consiglio comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

- 3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4) Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5) Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6) Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.
- 8) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
- 9) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 60 DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2) Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3) Le consultazioni degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolare formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti, da apposito regolamento.
- 4) In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono le divulgazioni dell'atto richiesto.
- 5) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- 6) Comunque si devono applicare tutte le norme previste dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni .

ART. 61

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
- 2) L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e delle pubblicazioni all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4) La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 62 ISTITUZIONE

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire la figura del Difensore Civico da nominarsi con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Enti.
- 2) Il Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo stabilisce i requisiti di eleggibilità, i motivi di incompatibilità, la durata in carica, le cause e modalità di decadenza e revoca, le funzioni ed i poteri, il compenso ed ogni altra norma di organizzazione.

ART. 63 DIFENSORE CIVICO DI PIU' COMUNI

- 1) Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con altri Comuni, che il Difensore Civico venga eletto d'accordo con gli stessi ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini del loro territorio.

ART. 63 bis DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Il Comune può avvalersi di apposita convenzione o accordo con la Regione per l'utilizzo della funzione da parte del difensore civico regionale.

ART. 63 ter TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce nelle forme più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

ART. 64 STATUTO

- 1) Lo Statuto contiene le norme, fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2) E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25 per cento dei cittadini residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successive alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 65 REGOLAMENTI

- 1) Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del presente Statuto.

- 5) I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 59 ad eccezione del Regolamento di organizzazione dei servizi di competenza esclusiva della Giunta.
- 6) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 7) I regolamenti, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, sono pubblicati per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 66 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

- 1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. D.Lgs. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e comunque tutte le norme in contrasto nel presente Statuto rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, si considerano cedevoli.

ART. 67 ORDINANZE

- 1) Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari ai sensi dell'art. 50 T.U. legge 267/2000.
- 2) Il Segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e quanto delegato dal Sindaco.
- 3) Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio per forme di pubblicità e sono comunque accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 4) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 5) Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 68
NORME FINALI

- 1)** Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

- 2)** Il presente Statuto entra in vigore dalla deliberazione di adozione.